

Tribunale di Firenze

Sezione Fallimentare

Il Giudice dott.ssa Rosa Selvarolo;

preso atto che la società _____, in pendenza del termine ex art 44 comma 1 CCII per il deposito di piano e proposta di un concordato in continuità, ha avanzato l'istanza ex art 54 e 55 CCII con cui ha richiesto in via cautelare di ordinare all'INPS il rilascio in suo favore del Documento di Regolarità Contributiva DURC- regolare,

preso atto che, con provvedimento del 17-10-2025, il giudice ha concesso un provvedimento inaudita altera parte con cui testualmente ha disposto che “ *l'INPS rilasciasse l'attestazione di regolarità contributiva mediante il DURC alla società*”;

riscontrato che l'INPS, a fronte della notifica del provvedimento, ha rilasciato il Documento e non è comparso all'udienza fissata per la conferma, modifica o revoca del provvedimento emesso inaudita altera parte né ha depositato atti che contestassero le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento della decisione;

ribadito quanto già esposto nel provvedimento sopra citato, ovvero che:

- in forza della disposizione di cui all'art 54 comma 1 CCII, come modificata in sede di correttivo introdotto con D.Lgs. 136/2024, in pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche nei casi di cui agli artt 25 sexies e 44 CCII, è il Tribunale concorsuale che, se vi è istanza di parte, può emettere provvedimenti cautelari;
- in situazioni come quella in oggetto, è il giudice ordinario ad avere giurisdizione atteso che l'oggetto della controversia afferisce la sussistenza dell'obbligazione contributiva e si sostanzia nell'accertamento dell'infondatezza della pretesa contributiva rivendicata dall'ente previdenziale;
- nel caso di specie, l'INPS ha inoltrato alla società l'invito a regolarizzare la propria posizione contributiva attraverso il versamento della somma di € 600.184,82 relativa a posizioni del 2025

in data 25-9-2025 e che la società ha comunicato all'INPS di non poter procedere al pagamento di tali importi, avendo depositato un ricorso ex art 44 comma 1 CCII in data 25-8-2025;

valutato, quindi, che sussistano i presupposti per ritenere che il Documento di Regolarità Contributiva DURC debba essere rilasciato, dal momento che nel concordato preventivo, il divieto di pagamento dei debiti anteriori ex art. 100 CCI costituisce una causa di sospensione legale dei pagamenti ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del D.M. 30 gennaio 2015;

ritenuto, quindi, che per le ragioni predette, non contraddette dall'INPS, sussista il *fumus boni iuris* della totale cautelare atteso che vi è il diritto dell'impresa in procedura a ottenere il rilascio del DURC regolare;

valutato, peraltro, che sussista anche il *periculum in mora* dal momento che il mancato pagamento delle fatture da parte delle stazioni appaltanti in conseguenza dell'assenza del DURC regolare, potrebbe pregiudicare la continuità e, quindi, anche la predisposizione del piano di concordato avente tale contenuto;

ritenuto, peraltro, che tale pericolo è anche attuale e concreto visto che talune stazioni appaltanti hanno già rifiutato pagamenti in assenza del documento regolare (es);

acquisito il parere favorevole del Commissario il quale ha evidenziato che “ *il DURC regolare rappresenta indiscutibilmente per un presupposto imprescindibile per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, in quanto strumentale sia alla prosecuzione dei rapporti contrattuali pubblici che all'incasso dei corrispettivi maturati e maturandi*” oltre che alla partecipazione ad altre gare d'appalto;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per la conferma del provvedimento emesso in data 17-10-2025 che avrà efficacia per tutta la durata della procedura;

PQM

Conferma il provvedimento emesso in data 17-10-2025 e dispone che lo stesso abbia efficacia per tutta la durata della procedura.

Si comunichi il presente provvedimento al debitore, che provvederà a comunicarlo all'INPS e al commissario.

Firenze, 2 novembre 2025

Il Giudice Delegato
dott.ssa Rosa Selvarolo